COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n. 69 del 22/08/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS). ULTERIORI MISURE PRECAUZIONALI.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art.117 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con il quale è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge del 22/02/20, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 ";

VISTA la Circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/20 e del 4/3/2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero nazionale";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8/3/2020, in data 10/3/2020 e il D.L. del 16/3/2020, cosiddetto "Decreto Cura Italia";

VISTO il DPCM 10/4/2020" Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 26/4/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 17/05/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana in materia di gestione dell'emergenza da COVID-19;

PRESO ATTO dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e che sussistono, pertanto, le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO, altresì, il disposto dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) il quale espressamente recita "In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali in materia;

CONSIDERATO CHE in questo periodo di maggior afflusso turistico si riscontra un'alta concentrazione di persone e avventori che fino a notte fonda popolano le vie del centro storico, soprattutto in prossimità dei luoghi in cui si esercitano le attività di somministrazione di alimenti e bevande e assimilati, e continuano a verificarsi assembramenti e ciò costituisce evidente pericolo sia per la diffusione del virus che per la tutela e sicurezza dell'Ordine Pubblico;

RITENUTO di dover adottare misure precauzionali a tutela della pubblica e privata sicurezza;

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, e ad integrazione dei provvedimenti Sindacali su richiamati;

O R D I N A

con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni:

1) LA CHIUSURA DEL PUBBLICI ESERCIZI E ASSIMILATI, E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ CON CONTATTI DIRETTI CON IL PUBBLICO, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 02.00 DI NOTTE.

DISPONE

La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:

- Polizia Municipale di Porto Azzurro
- Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Commissariato di Polizia di Portoferraio
- Raggruppamento Carabinieri Parchi
- Guardia di Finanza
- Sindaci dei Comuni Elbani
- Casa di Reclusione
- Ufficio Locale Marittimo
- Associazioni di Volontariato presenti sul territorio

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all' Albo pretorio on line del Comune;

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di riferimento in materia;

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6- bis, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Azzurro, 22.08.2020

IL SINDACO
Dr. Maurizio PAPI